

Decreto Milleproroghe: rinvio comunicazione dati iva e Dichiarazione Iva

di Giovanna Greco

Con un emendamento al decreto Milleproroghe (D.L. n. 192/2014) è stata rinviata al 2016 l'abolizione della Comunicazione dati IVA e la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale nell'ambito del "Modello Unico".

L'art. 1, c. 641, legge n. 190/2014 della legge di Stabilità 2015 ha abrogato la comunicazione annuale dati IVA, di cui all'art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, a decorrere dalla dichiarazione relativa all'IVA dovuta per il 2015. Ora l'emendamento al decreto Milleproroghe (D.L. n. 192/2014) ha rinviato questa semplificazione all'anno 2016. Quindi, il 2014 rappresenta il penultimo anno per il quale deve essere presentata la comunicazione dati IVA. Pertanto, entro il 2 marzo 2015 (visto che il 28 febbraio 2015 cade di sabato) dovrà essere trasmessa la comunicazione dati IVA, salvo che la dichiarazione annuale sia presentata, in via autonoma, entro la stessa data.

Sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2015, l'art. 1, comma 641, legge n. 190/2014 ha stabilito che la dichiarazione annuale non potrà più essere presentata nell'ambito del modello UNICO. Anche questa novità è stata rinviata al 2016, per cui la dichiarazione IVA relativa al 2014 è la penultima che può essere trasmessa, entro il 30 settembre 2015, all'interno del modello UNICO. L'ultima in assoluto sarà quella relativa all'annualità 2015 che verrà trasmessa entro il 30 settembre 2016.

Partendo dal presupposto che la comunicazione dati IVA sarà abolita a decorrere dal periodo d'imposta 2016, anche per quest'anno sarà possibile evitare l'obbligo della comunicazione presentando la dichiarazione annuale, in via autonoma, entro il 2 marzo 2015. Le novità, ovviamente, decorrono a partire dal periodo di imposta 2016. Pertanto, solo a partire dal 2017 la dichiarazione IVA dovrà essere presentata entro il 28 febbraio e non ci sarà più l'obbligo di inviare la Comunicazione annuale dati IVA. Quindi, in pratica a decorrere dal 2017 la dichiarazione annuale IVA assorbirà l'obbligo (fino ad oggi assolto dalla comunicazione annuale dati IVA) di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente, entro due mesi dalla fine del periodo di imposta.

In base all'emendamento al "Decreto Milleproroghe" valgono, quindi, le seguenti, nuove scadenze:

Giorno / mese	2015	2016	2017
28 Febbraio (quest'anno 2 Marzo se la scadenza cade di Sabato o nei festivi)	<i>Comunicazione Dati IVA o, in alternativa, Dichiarazione IVA autonoma</i>	<i>Comunicazione Dati IVA o, in alternativa, Dichiarazione IVA autonoma</i>	<i>Dichiarazione IVA autonoma</i>
30 Settembre	<i>Dichiarazione IVA unificata</i>	<i>Dichiarazione IVA unificata</i>	—

La comunicazione dati Iva, è stata introdotta, in applicazione della direttiva comunitaria n. 2006/112/CE (art. 252) al fine di consentire il calcolo delle "risorse proprie" che ogni singolo Stato dell'Unione Europea deve versare al bilancio comunitario.

In base a questa direttiva europea, infatti, le dichiarazioni riguardanti l'IVA non possono essere presentate oltre il termine dei 2 mesi dalla conclusione del periodo d'imposta a cui si riferiscono. Il soggetto passivo Iva formalmente obbligato alla comunicazione annuale dei dati Iva (art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998) può avvalersi dell'esonero dalla trasmissione della stessa qualora, entro il termine del 2 marzo 2015, presenti direttamente la dichiarazione annuale Iva.

La **Dichiarazione annuale Iva** va presentata in forma autonoma entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta cui si riferisce, sia per i contribuenti che presentano un credito d'imposta sia per i contribuenti con saldo IVA annuale a debito (facoltà estesa dalla Circolare Ministeriale del 25 gennaio 2011 n. 1 E dell'Agenzia delle Entrate).

La presentazione "in via autonoma", nel periodo compreso tra il 1° febbraio 28 febbraio (quest'anno 2 marzo 2015), evita, come già evidenziato, l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA e le possibili sanzioni in caso di omessa comunicazione o presentazione con dati incompleti o non veritieri. Inoltre, l'invio della dichiarazione annuale IVA consente di anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA in compensazione di importo superiore a euro 5 mila e fino a 15 mila e di richiedere il rimborso del credito IVA. (art. 3, comma 1, D.P.R. n. 322/1998)

E per gli importi a debito cosa succede? Che cosa cambia? La circolare n. 1/E/2011 ha specificato che tale facoltà opera a prescindere dalla pozione IVA, a credito o a debito, emergente dalla dichiarazione annuale, con l'avvertenza che il saldo a debito deve essere versato tassativamente entro il 16 marzo dell'anno di presentazione della dichiarazione IVA. Rimane ferma come nel passato la possibilità di rateizzare le somme a debito con la maggiorazione dello 0,33% mensile sull'importo di ogni rata successiva alla prima.

Sono obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA autonoma per il 2015 e per il 2016, contribuenti quali:

- delle società di capitali e degli enti soggetti ad IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nonché dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- delle società controllanti e controllate che si sono avvalse della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, anche per periodi inferiori all'anno;
- dei soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive:
 - a) che sono tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati o trasformati;
 - b) qualora questi ultimi abbiano partecipato, durante l'anno, alla procedura della liquidazione IVA di gruppo;
- dei soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione IVA, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell'operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.);
- dei curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto di soggetti falliti o sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- dei rappresentanti fiscali, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei loro rappresentati, soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia;
- dei soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia;

- di particolari soggetti (es. i venditori “porta a porta”), nel caso in cui non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

9 MARZO 2015
Giovanna Greco